



COMUNE DI ARCIDOSO
Provincia di Grosseto

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 161 del 29/11/2024

OGGETTO: RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA. ULTERIORE MODIFICA SEZIONE ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO SOTTOSEZIONE PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2024-2026 (PIAO) APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 11 DEL 31/01/2024

L'anno 2024, addì ventinove del mese di Novembre alle ore 15:28, in modalità videoconferenza, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita, ai sensi della Deliberazione di Giunta comunale n. 34 del 06.04.2022, sotto la presidenza Il Sindaco Jacopo Marini la Giunta Comunale. Partecipa alla seduta ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Comunale Dott. Giuseppe Bizzarro.

Intervengono i Signori:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza
MARINI JACOPO	Sindaco	SI
NANNI RACHELE	Vice Sindaco	SI
MELANI SABRINA	Assessore	SI
BELLUCCI ROMOLO	Assessore Esterno	NO
QUATTRINI UGO	Assessore Esterno	SI

PRESENTI: 4 ASSENTI: 1

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a deliberare sulla proposta indicata in oggetto.

OGGETTO: RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA. ULTERIORE MODIFICA SEZIONE ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO SOTTOSEZIONE PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2024-2026 (PIAO) APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 11 DEL 31/01/2024

VISTE:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 20.12.2023 avente ad oggetto: “NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE – DUP SEMPLIFICATO PER IL PERIODO 2024-2026 – APPROVAZIONE”;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 22.12.2023 avente ad oggetto: “APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026”;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 04/01/2024 avente ad oggetto: ”PREVISIONI DI BILANCIO 2024/2026- ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE AI RESPONSABILI AI SENSI DELL’ART. 169, COMA 3, DEL D.LGS. N. 267/2000”;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 11 del 31/01/2024 avente ad oggetto “APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) SEMPLIFICATO 2024/2026”, in particolare la sezione 3 “Organizzazione e capitale umano” – sotto-sezione 3.3 “Piano triennale dei fabbisogni di personale”;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 34 DEL 21/03/2024 avente ad oggetto ”SOTTOSEZIONE 3.3 “PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE” DEL P.I.A.O. 2024-2026, APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 11 DEL 31/01/2024 – MODIFICA”, con cui si è provveduto all’aggiornamento del PIAO 2024-2026, relativamente alle assunzioni a tempo determinato necessarie a fronteggiare esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale;

RICHIAMATE le seguenti determinazioni:

- n. 57 A.A.C. del 01/03/2024 avente ad oggetto “DIMISSIONI VOLONTARIE CON DIRITTO A PENSIONE ANTICIPATA PER LAVORATORI PRECOCI IN REGIME DI CUMULO AI SENSI DELL'ART. 2 DEL D.P.C.M. N. 87/2017 A FAR DATA DAL GIORNO 01/06/2024 - SIG. NALDI FABIO”, “Operatore Esperto” a tempo pieno e indeterminato, a far data dal giorno 01 Giugno 2024;
- n. 99 A.A.C. del 23/05/2024 avente ad oggetto “PRESA D'ATTO CONGEDO PER MATERNITÀ (ASTENSIONE OBBLIGATORIA) PER LA DURATA PREVISTA DALL’ ART. 20 DEL D.LGS. N. 151 DEL 26/03/2001 - DIPENDENTE DI RUOLO MATRICOLA N. 2254”, a tempo indeterminato presso ufficio anagrafe, con profilo Istruttore, ad usufruire della flessibilità del congedo di maternità previsto dall’art. 20 del d. lgs. 151/2001 e che il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, previsto dall’art. 16, comma 1, e dall’art. 20, comma 1, d. lgs. 165/2001 decorrerà dal 7 giugno 2024 al 7 novembre 2024;
- n. 106 A.A.C. del 06/06/2024 avente ad oggetto PRESA D’ATTO RINUNCIA ASSUNZIONE IN RUOLO SIG.RA INGROSSO MARIA CHIARA CON DECORRENZA DAL 03/06/2024 E CONTESTUALE ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN ISTRUTTORE (EX CAT. C/C1) PRESSO L’AREA AFFARI GENERALI, PER 36 ORE SETTIMANALI DAL 06.06.2024 E FINO AL 07.09.2024, per sostituzione di una dipendente di ruolo in congedo di maternità;

- n. 117 A.A.C. del 04/07/2024 avente ad oggetto “PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE CON DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO DI DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO, PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE DI VIGILANZA – AREA ISTRUTTORI (EX CAT. C/C1)”, con decorrenza 01/09/2024 (ultimo giorno di servizio il 31/08/2024) presentate in data 02/07/2024 ed acquisite al prot. dell’Ente n. 6166 dal dipendente a tempo indeterminato e pieno, matricola n. 2270 inquadrato nel profilo professionale di Istruttore di Vigilanza – Area Istruttori (ex cat. C/C1), per contestuale assunzione presso altro ente a seguito di procedura concorsuale e richiesta di conservazione del posto presso questo ente per tutto il periodo di prova da esercitare fino al 28/02/2025, senza retribuzione, ai sensi dell’art. 25, comma 10, del CCNL 2019/2021;

VISTA la nota di prot. n. 3917 del 29/04/2024 avente ad oggetto “ISTANZA DI NULLA-OSTA PREVENTIVO ALLA MOBILITÀ EX ART. 30 D. LGS. N. 165/2001”, presentata dalla dipendente matricola n. 2240 per partecipazione all’avviso di mobilità per un posto di istruttore amministrativo bandito dall’Unione dei Comuni Amiata Grossetana;

VISTA la nota di prot. n. 53589 del 06/06/2024 avente ad oggetto “RIF.0003917/2024 - POSTA CERTIFICATA: ISTANZA DI NULLA-OSTA PREVENTIVO ALLA MOBILITÀ EX ART. 30 D. LGS. N. 165/2001-RISCONTRO”, con cui si rilascia al dipendente in oggetto il nulla-osta preventivo per la procedura di mobilità per un posto di istruttore amministrativo bandito dall’Unione dei Comuni Amiata Grossetana;

VISTA la determinazione n. 1037 del 04/07/2024 del Servizio III Risorse Umane avente ad oggetto “AVVISO ESPLORATIVO DI MOBILITA' VOLONTARIA EX ART. 30 DEL D.LGS 165/2001 PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE - AREA DEGLI ISTRUTTORI A TEMPO INDETERMINATO E PIENO CCNL COMPARTO ENTI LOCALI – AREA AMMINISTRATIVA DA ASSEGNARE AL SERVIZIO SUAP - COD. AVVISO UDCMA1 - Conclusione del procedimento - Approvazione Verbali della Commissione Giudicatrice e dell' elenco degli idonei ”, con cui si riconosce la idoneità della candidata dipendente matricola n. 2240 del comune di Arcidosso a ricoprire il posto oggetto di mobilità di Istruttore Amministrativo contabile ex Cat. C Area amministrativa da assegnare al SUAP;

DATO ATTO CHE il Comune di Arcidosso con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 15/03/2024 ha aderito allo schema di accordo, ai sensi dell'art. 15 della L. n.241/190, per l’organizzazione e gestione in forma aggregata tra l’Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana ed i Comuni di Arcidosso, Castell’Azzara, Castel del Piano e Santa Fiora delle procedure di selezione uniche per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli dell’Amministrazione, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, per vari profili professionali e categoria;

DATO ATTO CHE l’art. 30 D.Lgs 165/2001 disciplina il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse;

VISTO art. 3, comma VIII, Legge 19.06.2019, n. 56 che dispone: “*Fatto salvo quanto stabilito dall'[articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145](#), al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, fino al 31 dicembre 2024, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'[articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo [decreto legislativo n. 165 del 2001](#).”;*

VISTA la Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania Sez. di Salerno n. 680/2021 REG. PROV. COLL pubblicata il 15.03.2021;

RITENUTO OPPORTUNO, quindi, rinunciare alla mobilità facoltativa di cui all'art. 30 D.Lgs 165/2001 fino al 31.12.2024, come disposto dall'art. 3, comma VIII, Legge 19.06.2019, n. 56, per tutti i profili relativi alle assunzioni di cui al Piao 2024/2026 approvato con deliberazione di Giunta n. 11 del 31/01/2024, modificato con deliberazione di Giunta n. 34 del 21/03/2024 e, poi, modificato con deliberazione di Giunta n. 56 del 17/04/2024;

VISTE le:

- Deliberazione di Giunta Comunale N° 89 del 05/08/2023, di modifica del fabbisogno del personale 2023-2025;
- Deliberazione di Giunta Comunale N° 90 del 05/08/2023 di istituzione dell'Unità di progetto PNRR che prevedeva l'assunzione n. 1 unità a tempo parziale e determinato (fino al 31/12/2026) con qualifica dell'Area degli istruttori, con funzioni di assistenza contabile ed alla gestione economico-finanziaria, comprese le istruttorie con Cassa Depositi e Prestiti e con altri enti donatori;
- Deliberazione di Giunta Comunale N° 26 del 28/02/2024 che stabilisce di incardinare, a decorrere dal 15 marzo p.v., l'unità di missione "rete di teleriscaldamento" istituita con D.G. n. 90 del 05/08/2023 all'interno della nuova Area denominata "Area transizione ecologica, digitale e comunicazione";
- Deliberazione di Giunta Comunale N° 27 del 28/02/2024 che approva il progetto esecutivo ad oggetto "PNRR M2C3 I3.1 REALIZZAZIONE DELLA RETE DI TELERISCALDAMENTO A SERVIZIO DEL COMUNE DI ARCIDOSSO", prevedendo tra le spese del quadro economico la trasformazione dell'assunzione da tempo parziale a tempo pieno di n.1 unità con profilo professionale Istruttore (ex, Cat C/C1) presso l'Unità di progetto PNRR;

CONSIDERATO CHE l'imputazione, ai sensi dei richiamati D.L. n. 80 del 2021, D.L. n. 152 del 2021 e della Circolare n. 4 del 2022 del MEF, della previsione di spesa della suindicata assunzioni verrà effettuata sul quadro economico del progetto PNRR Missione 2, Componente 3, Investimento 3.1 "Sviluppo di Sistemi di Teleriscaldamento" - CUP F47J22000020004 oltre che fare istanza di contributo a valere sul fondo di cui all'art. 31-bis, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 istituito dal Ministero dell'interno;

DATO ATTO CHE, in ragione di quanto sopra indicato si è reso necessario modificare la sezione 3.3 del PIAO 2024/2026 approvato con deliberazione di Giunta n. 11 del 31/01/2024, modificato con deliberazione di Giunta n. 34 del 21/03/2024 e, poi, modificato con deliberazione di Giunta n. 56 del 17/04/2024, allegato al presente atto e da considerare parte integrante e sostanziale;

ATTESO CHE con deliberazioni di Giunta comunale n. 14-19-27/2024 e per ultimo n. 35 del 21/03/2024 veniva modificato l'organigramma e il funzionigramma e si procedeva all'assegnazione del personale alle diverse aree secondo il seguente assetto organizzativo:

- ASSETTO ORGANIZZATIVO

N.	AREA
1	AMMINISTRATIVO CONTABILE
2	AFFARI GENERALE
3	TECNICA
4	TRANSIZIONE ECOLOGICA, DIGITALE E COMUNICAZIONE
	SERVIZIO ASSOCIATO POLIZIA MUNICIPALE

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 107 del 18/07/2024 di approvazione della seconda modifica alla sotto-sezione 3.3 "Piano triennale dei fabbisogni, fermo restando il resto,

con riferimento al PTFP 2024-2026, rispondente al fabbisogno dotazionale di questo Comune, come da allegato al Piao, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATO ATTO che la dotazione organica, per effetto del reclutamento delle unità di cui sopra, ha seguente composizione:

AREA	CATEGORIE ACCESSO	N. TOTALI UNITA'
AFFARI AMMINISTRATIVO – CONTABILE (6)	OPERATORE ESPERTO	1
	ISTRUTTORE	4 (di cui 1 PART-TIME 50%)
	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1
AREA AFFARI GENERALI (7)	OPERATORE	1 (1 PART-TIME 55,55%)
	OPERATORE ESPERTO	2**
	ISTRUTTORE	2 (di cui 1 PART-TIME 83%)
	ISTRUTTORE DIRETTIVO	2
POLIZIA LOCALE (4)	ISTRUTTORE	3
	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1*
TECNICO URBANISTICA (7)	OPERATORE ESPERTO	4
	ISTRUTTORE	2
	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1
TRANSIZIONE ECOLOGICA (2)	ISTRUTTORE	1
	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1(ART 110)
	TOTALE	26

*Responsabile in Convenzione 50% con il Comune di Castel del Piano

** sostituzione Messo in QUIESCENZA, Convenzione 33,33 % con il Comune di Castel del Piano e 6 ore extra impiego

DATO ATTO CHE:

- il Comune di Arcidosso è attualmente impegnato nella realizzazione di importanti ed impegnativi progetti tra cui quelli del PNRR, come di seguito individuati:

1. Digitalizzazione;
2. Teleriscaldamento ;
3. Rupe Bagnoli- Consolidamento;
4. Asilo nido- Ricostruzione;

- tali attività, data la complessità e difficoltà dell'impegno esigibile, richiedono uno sforzo ed un carico di lavoro non facilmente distribuibile e compensabile con l'attuale assetto

organizzativo in ordine alla dotazione organica, se non a detrimento della ordinaria erogazione dei servizi propri dell'ente;

TENUTO CONTO, inoltre

- che si sono verificate cessazioni non previste, del personale dipendente, dovute principalmente alla mobilità indotta dalle nuove stagioni dei concorsi pubblici ed alle richieste di mobilità in uscita non programmate;
- che è stata evidenziata, sentiti i responsabili di area, la necessità di rimodulare il piano assunzionale in relazione alle procedure che hanno un esito complesso e alle cessazioni imminenti e di assumere nuovo personale per la realizzazione dei progetti citati, nonché per garantire il corretto funzionamento degli uffici e l'erogazione dei servizi alla cittadinanza;

DATO ATTO, da ciò, che è intenzione dell'ente di procedere a nuove assunzioni, stante le capacità assunzionali e la sostenibilità economica delle stesse, anticipando le imminenti cessazioni e considerando la necessità di un idoneo affiancamento, il che consente all'ente di realizzare livelli di efficienza ed efficacia necessari al raggiungimento degli obiettivi di amministrazione e allo svolgimento delle ordinarie funzioni;

CONSIDERATO:

- che la presente modifica alla pianificazione assunzionale, è volta a sopperire alle stringenti e urgenti esigenze funzionali dell'Ente, in un'ottica di ottimizzazione delle risorse e di perseguimento degli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità qualità dei servizi ai cittadini;
- che, sulla base della pressante esigenza di adeguamento della dotazione organica finalizzata a far fronte compiutamente alle finalità istituzionali dell'Ente ed adeguare la programmazione ai tempi di svolgimento delle procedure, si intende conformare la programmazione del fabbisogno del personale;
- le limitazioni della spesa del personale per le diverse tipologie di reclutamento, così come quantificate dagli Uffici competenti e i corrispondenti spazi assunzionali;

RITENUTO, pertanto, necessario approvare una ulteriore modifica alla sotto-sezione 3.3 "Piano triennale dei fabbisogni, fermo restando il resto, con riferimento al PTFP 2024-2026, al fine di far fronte rispondente al fabbisogno dotazionale di questo Comune, come di seguito:

- anno 2024 - assunzione di n.1 unità a tempo pieno e indeterminato con profilo professionale Istruttore (ex, Cat C/C1), per le esigenze dell'Area Amministrativo contabile – Settore Ragioneria/Tributi;
- anno 2024 - assunzione di n. 1 unità a tempo pieno e indeterminato con profilo professionale Istruttore (ex, Cat C/C1), per le esigenze dell'Area tecnica;
- anno 2024 - assunzione di n.1 unità a tempo pieno e determinato con profilo professionale Istruttore (ex, Cat C/C1) per le esigenze dell'Area Affari generali- Segreteria/Anagrafe;

previo scorrimento di graduatorie e fatti salvi gli obblighi previsti dalla legge in materia di riserva e di previo esperimento delle procedure di cui all'art. 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001, ovvero all'assegnazione di eventuale personale in disponibilità;

- anno 2025- assunzione n. 1 unità ex art. 90 del D.lgs. n. 267/2000 per ufficio di Staff del Sindaco, finanziato con Pnrr da teleriscaldamento;

Anno 2026: -

RILEVATO che la dotazione organica, per effetto del reclutamento delle unità di cui sopra, avrà la seguente rimodulazione:

AREA	CATEGORIE ACCESSO	N. TOTALI UNITA'	N. TOTALI UNITA' DA ASSUMERE
AFFARI AMMINISTRATIVO – CONTABILE (6)	OPERATORE ESPERTO	1	-
	ISTRUTTORE	4 (di cui 1 PART-TIME 50%)	1
	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	-
AREA AFFARI GENERALI (7)	OPERATORE	1 (1 PART-TIME 55,55%)	-
	OPERATORE ESPERTO	2**	-
	ISTRUTTORE	2 (di cui 1 PART-TIME 83%)	1
	ISTRUTTORE DIRETTIVO	2	-
POLIZIA LOCALE (4)	ISTRUTTORE	3	-
	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1*	-
TECNICO URBANISTICA (7)	OPERATORE ESPERTO	4	-
	ISTRUTTORE	2	1
	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	-
TRANSIZIONE ECOLOGICA (2)	ISTRUTTORE	1	-
	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1(ART 110)	-
	TOTALE	26	3

*Responsabile in Convenzione 50% con il Comune di Castel del Piano

** sostituzione Messo in QUIESCENZA, Convenzione 33,33 % con il Comune di Castel del Piano e 6 ore extra impiego.

VISTO l'art. 6, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 75/2017, che recita:

“1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo

emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.

4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, è approvato, anche per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

(...) 6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale.”

VISTO inoltre l'art. 6-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che recita:

“1. Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali.

2. Le linee di indirizzo di cui al comma 1 sono definite anche sulla base delle informazioni rese disponibili dal sistema informativo del personale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di cui all'articolo 60.

3. Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale e agli enti locali, i decreti di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Con riguardo alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale, i decreti di cui al comma 1 sono adottati di concerto anche con il Ministro della salute.

4. Le modalità di acquisizione dei dati del personale di cui all'articolo 60 sono a tal fine implementate per consentire l'acquisizione delle informazioni riguardanti le professioni e relative competenze professionali, nonché i dati correlati ai fabbisogni.

5. Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'articolo 60 le predette informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono resi

tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni

RILEVATO CHE:

- il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha approvato le Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PP.AA., con Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2018;
- le citate Linee di indirizzo non hanno natura regolamentare ma definiscono una metodologia operativa di orientamento delle amministrazioni pubbliche, ferma l'autonomia organizzativa garantita agli enti locali dal TUEL e dalle altre norme specifiche vigenti.
- l'art. 22, c. 1, D.Lgs. n. 75/2017 stabilisce che "(...) *il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal presente decreto, si applica (...) comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo periodo*";

VISTI:

- l'art. 39, c. 1, L. 27 dicembre 1997, n. 449 che recita: “*Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla [legge 2 aprile 1968, n. 482](#)*”;
- l'art. 91, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267/2000, in tema di assunzioni, che recita: “*1. Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla [legge 12 marzo 1999, n. 68](#), finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale. 2. Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze. 3. Gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente. 4. Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo.*
- l'art. 89, c. 5, D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni nel

rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

RICHIAMATO Inoltre l'art. 33, D.Lgs. 30 marzo 2011, n. 165, relativo alle eccedenze di personale, il quale ai commi da 1 a 4 così dispone: *“1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere. 3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare. 4. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area.”*

CONSIDERATO Che il piano triennale dei fabbisogni di personale deve essere definito in coerenza con l'attività di programmazione complessiva dell'ente, la quale, oltre a essere necessaria in ragione delle prescrizioni di legge, è:

- alla base delle regole costituzionali di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- strumento imprescindibile di un'organizzazione chiamata a garantire, come corollario del generale vincolo di perseguimento dell'interesse pubblico, il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini e alle imprese;

PRESO ATTO CHE, secondo l'impostazione definita dal D.Lgs. n. 75/2017, il concetto di *“dotazione organica”* si deve tradurre, d'ora in avanti, non come un elenco di posti di lavoro occupati e da occupare, ma come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve determinare per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, tenendo sempre presente nel caso degli enti locali che restano efficaci a tale scopo tutte le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei *budget* assunzionali.

RILEVATO CHE l'art. 33, c. 2, D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dispone: *“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di*

incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018."

VISTO Il D.M. 17 marzo 2020 ad oggetto: “*Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni*” il quale, con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, in deroga al limite derivante dall'art. 1, c. 557-quater, L. n. 296/2006;

RILEVATO che il D.M. 17 marzo 2020 citato dispone, dal 20 aprile 2020, una nuova metodologia di calcolo del limite di spesa che si assume in deroga a quanto stabilito dalla normativa previgente;

VISTA la circ. Presidenza del Consiglio dei ministri 13 maggio 2020 ad oggetto: “*Circolare sul decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, attuativo dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni*”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 226 dell'11 settembre 2020;

DATO ATTO che per questo Comune (di fascia demografica 3.000-4.999 abitanti) il valore soglia da rispettare per la verifica della capacità assunzionale (rapporto entrate/spesa di personale) è pari al 27,2% e che la percentuale effettiva, con riferimento all'ultimo rendiconto approvato (anno 2023), data dalla spesa di personale (esclusa Irap) sulla media delle entrate dell'ultimo triennio meno l'FCDE dell'ultimo anno sulla è del 21,94 % disponendo quindi di capacità assunzionale; e che, sulla base di questa classificazione il comune è stato inserito nella fascia degli enti virtuosi, per cui può aumentare la propria spesa del personale nella misura massima della percentuale, a condizione che con questi aumenti non superi il parametro di virtuosità. Ed inoltre che, questi aumenti vanno in deroga al tetto di spesa del personale;

VISTO l'allegato prospetto sulla base del quale è stato determinato il valore soglia per nuove assunzioni a tempo indeterminato nell'anno **2024**, ai sensi del D.M. 17 marzo 2020;

PRESO ATTO che tale valore è uguale o inferiore al valore della soglia di virtuosità;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 5, D.M. 17 marzo 2020, per i comuni "virtuosi", nel periodo 2020-2024:

- è possibile incrementare annualmente, la spesa del personale registrata nel 2018, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla Tabella 2 allegata al decreto, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1;

- è possibile utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020 in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla Tabella 2 del comma 1, fermo restando il limite di cui alla Tabella 1 dell'art. 4, comma 1;

PRESO ATTO del parere espresso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 15 gennaio 2021 (prot. n. 12454) che a proposito della possibilità per gli enti virtuosi di utilizzare in deroga i resti assunzionali del quinquennio 2015-2019 chiarisce quanto segue:

“l'utilizzo dei più favorevoli resti assunzionali dei cinque anni antecedenti al 2020 non può essere cumulato con le assunzioni derivanti dall'applicazione delle nuove disposizioni normative ex articolo 33, comma 2, del decreto legislativo n. 34/2019, ma tale possibilità di utilizzo costituisce una scelta alternativa – se più favorevole – alla nuova regolamentazione, fermo restando che tale opzione è consentita, in ogni caso, solamente entro i limiti massimi previsti dal valore soglia di riferimento di cui all'articolo 4, comma 1 – Tabella 1, del decreto attuativo.”

RILEVATO che:

- per l'anno **2024** il tetto massimo di incremento della spesa di personale è pari a € **226.001,06** con un importo complessivo della spesa di € **1.033.147,71**;

- la spesa complessiva prevista per la programmazione di cui sopra è pari ad € **177.298,53** e rientra quindi nei limiti fissati dal legislatore;

CONSIDERATO CHE, ai sensi del D.M. 17 marzo 2020, gli enti il cui valore soglia è uguale o inferiore al valore soglia di virtuosità possono assumere personale a tempo indeterminato utilizzando il *plafond* calcolato con il nuovo valore soglia;

PRECISATO, inoltre, che il presente piano rispetta i vincoli posti dall'art. 1, comma 557 legge 296/2006 in quanto le assunzioni programmate non determinano il superamento della spesa del triennio 2011/2013;

VISTO l'art. 9, c. 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, il quale testualmente recita:

“28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. (...). Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.”;

CONSIDERATO che la spesa sostenuta per contratti flessibili nel 2009 risulta pari ad € **25.937,48** (art.9, comma 28, del D.L. 78/2010);

CONSIDERATO che l'ente utilizza tale tetto in modo unitario per tutte le forme di assunzioni flessibili, senza operare alcuna distinzione tra le singole forme per come esplicitamente consentito sia dalla Corte Costituzionale sia dalle sezioni riunite di controllo della Corte dei conti;

ASSUNTA l'indicazione ivi contenuta che queste disposizioni valgono come norma di principio per gli enti locali;

CONSIDERATA la necessità di rispettare i vincoli complessivi dettati dalla citata disposizione e, nel contempo, per quanto possibile, di non comprimere l'autonomia dell'amministrazione;

ASSUNTO che non vi sono limiti specifici alla spesa per le assunzioni flessibili nel rispetto del tetto del 100% della spesa sostenuta allo stesso titolo nel 2009, salva la necessità del rispetto del tetto complessivo alla spesa del personale ed il rispetto dei termini di approvazione dei bilanci preventivi, consuntivi e consolidati e della trasmissione delle informazioni sui conti consolidati alla

banca dati delle amministrazioni pubbliche, nonché degli altri vincoli dettati dal legislatore alle assunzioni di personale a qualunque titolo;

RICHIAMATO, inoltre, l'art. 1 comma 557 della legge 296/2006 a tenore del quale: *“Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento”*; comma 557-bis. *“Ai fini dell'applicazione della presente norma, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione continuata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'[articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente”*; 557-quater. *“Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”*;

RITENUTO altresì di autorizzare, per il triennio in esame, per sopperire ad eventuali ulteriori esigenze organizzative delle Aree funzionali dell'Ente, il ricorso a convenzioni con altri Enti per l'utilizzo di personale ai sensi dell'art. 14 CCNL 22/01/2004, ai sensi dell'art. 1 comma 557 della L. 311/2004, ovvero contratti di collaborazione occasionale ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, ovvero contratti di prestazione occasionale ai sensi dell'art. 54 bis del D.L. n. 50/2017, nel rispetto della normativa e dei limiti di spesa previsti in materia;

VISTO inoltre l'art. 1, c. 234, L. n. 208/2015 che recita: *“Per le amministrazioni pubbliche interessate ai processi di mobilità in attuazione dei commi 424 e 425 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le ordinarie facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente sono ripristinate nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale è stato ricollocato il personale interessato alla relativa mobilità. Per le amministrazioni di cui al citato comma 424 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, il completamento della predetta ricollocazione nel relativo ambito regionale è reso noto mediante comunicazione pubblicata nel portale «Mobilita.gov», a conclusione di ciascuna fase del processo disciplinato dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 14 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2015. Per le amministrazioni di cui al comma 425 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 si procede mediante autorizzazione delle assunzioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente”*;

EVIDENZIATO:

- che la programmazione del fabbisogno del personale, incide sul bilancio per l'aspetto quantitativo (finanziario) e sul PIAO per quello qualitativo (profili professionali);
- che l'Organo di Revisione ha verificato la coerenza delle previsioni del bilancio 2024/2026 con il DUP 2024/2026, che deve, comunque, contenere la programmazione del fabbisogno del personale 2024/2026;

DATO ATTO che la proposta di modifica del Piano Triennale Fabbisogno di Personale 2024-2026 è stata oggetto di informativa preventiva alle Organizzazioni Sindacali con nota del__ prot.___ ;

PRESO ATTO che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 165/2001, attribuisce

alla Giunta comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

VISTA l'asseverazione rilasciata dal revisore dei conti in data ---, con cui l'organo di revisione economico-finanziaria ha accertato la coerenza del piano triennale dei fabbisogni di personale con le disposizioni del D.M. 17 marzo 2020, asseverando contestualmente il mantenimento degli equilibri di bilancio;

VISTI i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell'atto, espressi dai competenti Responsabili, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO CHE:

- questo ente non ha in corso percorsi di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili ai sensi della normativa vigente;

- il piano occupazionale 2024/2026 è coerente con il principio costituzionale della concorsualità;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il C.C.N.L. Funzioni locali 21 maggio 2018;

Visto il Decreto P.C.M. 8 maggio 2018;

Visto il D.M. 17 marzo 2020;

Con voti _____, espressi dagli aventi diritto nei modi di legge,

SI PROPONE

Di richiamare le premesse sopra riportate, che costituiscono parte integrante del presente deliberato;

1) Di approvare la ulteriore modifica alla sotto-sezione 3.3 "Piano triennale dei fabbisogni, fermo restando il resto, con riferimento al PTFP 2024-2026, con la seguente modifica rispondente al fabbisogno dotazionale di questo Comune, come da allegato alla presente, a costituire parte integrante e sostanziale:

-anno 2024 - assunzione di n.1 unità a tempo pieno e indeterminato con profilo professionale Istruttore (ex, Cat C/C1), per le esigenze dell'Area Amministrativo contabile – Settore Ragioneria/Tributi;

- anno 2024 - assunzione di n. 1 unità a tempo pieno e indeterminato con profilo professionale Istruttore (ex, Cat C/C1), per le esigenze dell'Area tecnica;

- anno 2024 - assunzione di n.1 unità a tempo pieno e determinato con profilo professionale Istruttore (ex, Cat C/C1) per le esigenze dell'Area Affari generali- Segreteria/Anagrafe;

- anno 2025- assunzione n. 1 unità ex art. 90 del D.lgs. n. 267/2000 per ufficio di Staff del Sindaco, finanziato con Pnrr da teleriscaldamento;

2) Di dare atto che lo stesso è stato redatto nel rispetto del principio costituzionale di adeguato accesso dall'esterno, nonché in ossequio delle norme in materia di reclutamento del personale previste dall'articolo 30, 34-*bis* e 35 del decreto legislativo n. 165/2001 e delle Linee Guida di cui al Decreto P.C.M. 8 maggio 2018;

- 3) Di dare atto che il piano triennale dei fabbisogni di personale è coerente con i limiti di spesa determinati ai sensi del D.M. 17 marzo 2020 e dell'art. 1 comma 557 della legge 296/2006, come dallegato alla presente;
- 4) Di confermare per il triennio 2024/2026 le eventuali ulteriori assunzioni a tempo determinato che si dovessero rendere necessarie per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale nel rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L.78/2010 convertito in Legge 122/2010 e s.m.i. e delle altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di spesa di personale e di lavoro flessibile;
- 5) Di disporre che copia della deliberazione venga trasmessa ai Responsabili dei Servizi dell'Ente ed alle OO.SS. per la prevista informazione;
- 6) Di prendere atto della verifica effettuata dai Responsabili di Settore in relazione ad eventuali situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;
- 7) Di dare atto che nell'ente non si rilevano, per l'anno 2024, situazioni di soprannumero né di eccedenze di personale;
- 8) Di rinunciare, per le ragioni espresse in narrativa, all'espletamento della mobilità facoltativa di cui all'art. 30 D.Lgs 165/2001 fino al 31.12.2024, come disposto dall'art. 3, comma VIII, Legge 19.06.2019, n. 56, per tutti i profili relativi alle assunzioni di cui al Piao 2024/2026 approvato con deliberazione di Giunta n. 11 del 31/01/2024, modificato con deliberazione di Giunta n. 34 del 21/03/2024 e, poi, modificato con deliberazione di Giunta n. 56 del 17/04/2024 e n. 87/2024
- 9) Di confermare per il triennio 2024/2026 le eventuali ulteriori assunzioni a tempo determinato che si dovessero rendere necessarie per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale nel rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L.78/2010 convertito in Legge 122/2010 e s.m.i. e delle altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di spesa di personale e di lavoro flessibile;
- 10) Di riservarsi di aggiornare, integrare o modificare la programmazione del fabbisogno di personale al verificarsi di mutazioni del quadro di riferimento, tali da renderlo necessario;
- 11) Di dare atto che la citata programmazione è coerente con le previsioni di spesa del Bilancio e che sono stati rispettati i vincoli previsti dall'attuale quadro normativo;
- 12) Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione quale modifica del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione di primo livello "Disposizioni generali", sotto sezione di secondo livello "Atti generali", nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione di primo livello "Personale", sotto sezione di secondo livello "Dotazione organica", nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto sezione di primo livello "Performance", sotto sezione di secondo livello "Piano della Performance" e nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto sezione di primo livello "Altri contenuti", sotto sezione di secondo livello "Prevenzione della corruzione", nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione di primo livello "Altri contenuti", sotto sezione di secondo livello "Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati", ai sensi dell'art. 6, c. 4, D.L. 9 giugno 2021, n. 80;
- 13) Di dare mandato al Responsabile di Area di provvedere alla trasmissione della presente deliberazione quale modifica della Sezione Organizzazione e Capitale Umano Sottosezione Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 (PIAO) come approvato dalla presente deliberazione, al Dipartimento della Funzione Pubblica, secondo le modalità dallo stesso definite, ai sensi dell'art. 6, c. 4, D.L. 9 giugno 2021, n. 80

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione, che riporta i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

Ad unanimità dei voti espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

Di approvare, come in effetti approva, la su estesa proposta di deliberazione;

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata unanime votazione.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Jacopo Marini

Il Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Bizzarro